

**Regione Siciliana**  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

**CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE  
\_\_\_\_\_ PER LA LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA VIGILANZA,  
FRUIZIONE E ACCOGLIENZA DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE IN PIAZZA ARMERINA**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

tra il

SERVIZIO 28 – PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI  
PIAZZA ARMERINA Codice fiscale 91062710867, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, il quale agisce nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_, ed in  
rappresentanza dell'Ente,

e la  
**ASSOCIAZIONE**

\_\_\_\_\_ (denominazione)  
\_\_\_\_\_ (sede legale)  
\_\_\_\_\_ (codice fiscale)

**PREMESSO CHE**

- a) Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.
- b) Il D.Lgs. n. 117/2017 “ Codice del Terzo settore”, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106 prevede, in continuità con la legge n. 383/2000 che “ le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (...) per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una attività o più attività di cui all'art.5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (...) (art. 35) e prevede, in continuità con la legge n. 266/1991 che “ Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (...) per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (...) (art. 32); include tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 anche (...) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n. 42 e successive modificazioni..” (lett. f.);
- c) Prescrive agli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari di “ assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ( art 18);
- d) Prevede che “ le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o

servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” (art. 56, comma 1);

- e) Stabilisce che “ le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate” (art. 56), e prevede che “ l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione sia fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” (art. 56, comma3);
- f) ai fini della fruizione e valorizzazione dei beni culturali, l'art. 112 del D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 62 del 26 Marzo 2008, autorizza a stipulare accordi con le "Associazioni culturali o di Volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali";
- g) il Volontariato, sia quello con obiettivi a raggio d'azione prevalentemente locale sia quello delle grandi realtà nazionali, sempre più rappresenta uno strumento qualificato e propositivo in molti campi;
- h) i beni culturali, oltre ad essere elemento fondamentale della conoscenza e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentano una grande risorsa economica della Regione;
- i) il Volontariato, con le sue grandi risorse umane e con la forte passione civile che lo caratterizza, può contribuire a migliorare il funzionamento di musei, biblioteche, parchi archeologici e, più in generale, luoghi di interesse culturale, ambientale e storico;
- j) è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione ed alla fruizione del patrimonio storico-culturale ed ambientale della nostra area, promuovendo l'accezione del bene culturale come bene comune di tutti i cittadini;
- k) l'esperienza e l'entusiasmo dei Volontari possono essere messi in campo a supporto del personale preposto alla tutela, per incrementare le opportunità di fruizione, le potenzialità economiche e la qualità del "servizio culturale" offerto;
- l) che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione “ mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- m) che con avviso \_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_ pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stata indetta apposita procedura per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- n) che con atto del responsabile del Servizio n. \_\_\_del\_\_\_\_\_ è stata selezionata l'Associazione non lucrativa, denominata \_\_\_\_\_---, iscritta al n. \_\_\_\_\_del RUNTS per lo svolgimento del servizio \_\_\_\_\_
- o) tenuto conto di tutto quanto sopra esposto nonché della carenza di dotazione organica, questo , SERVIZIO 28 – PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA, per garantire il più elevato standard dell'offerta culturale intende servirsi della collaborazione dell'Associazione \_\_\_\_\_(denominazione) \_\_\_\_\_ (sede legale) \_\_\_\_\_ (codice fiscale), per la prestazione di servizi aventi carattere meramente ausiliario, dunque non sostitutivo rispetto a quelli che svolge l'ufficio nell'ambito della fruizione, vigilanza, custodia e pulizia dei beni Culturali.

Tanto richiamato e premesso, Il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale in Piazza Armerina e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **OGGETTO**

In forza dei principi della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore,

previa procedura selettiva, Il Parco si avvale dell'attività dell' Associazione denominata \_\_\_\_\_, iscritta nell'apposito registro e, quindi affida alla stessa l'attività:

1) affiancamento al personale di vigilanza e custodia dell' VILLA ROMANA DEL CASALE IN PIAZZA ARMERINA , avente carattere meramente ausiliario e non sostitutivo rispetto a servizio che svolge l'ufficio nell'ambito della fruizione, vigilanza , custodia dei beni culturali, per garantire la pubblica fruizione delle aree archeologiche - secondo le modalità di cui ai seguenti articoli - tramite i suoi volontari, iscritti in un apposito elenco soggetto ad eventuali modifiche e integrazioni, che presteranno servizio ausiliario di supporto al personale del Parco Archeologico, in base al programma delle attività stabilite dal Direttore del Parco e accettato formalmente dal Presidente dell'Associazione. Il tutto con indicazioni e limitazioni previste In particolare, detti volontari cureranno tra l'altro presso i luoghi istituzionali di competenza:

- tutela e vigilanza dell'ambiente e dei beni culturali, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio delle zone di interesse archeologico e paesaggistico;
- monitoraggio e presidio dei siti con servizio di controllo, custodia e sorveglianza del territorio, con frequenti ricognizioni dei volontari, ove e quando non è possibile utilizzare proprio personale di custodia. Il tutto con divisa ed attrezzati di autovetture di servizio;
- affiancamento per gestione flussi turistici;
- controllo qualificazioni operatori culturali e turistici;
- gestione del traffico veicolare di prossimità e prevenzione criticità;
- accompagnamento dei disabili all'interno del percorso di visita accessibile ai portatori di handicap ;
- garantire la fruizione dei siti in occasione di eventi straordinari;
- svolgere le attività di cui sopra in attuazione di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza come previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e secondo le ulteriori indicazioni impartite dal Parco Archeologico.

Servizio di affiancamento, specificatamente, costituito da n.3 volontari continuativamente in servizio dalle ore 10:30 alle ore 17,30 sul turno giornaliero e dalle ore 20:00 alle ore 23:00 sul turno serale, per 152 (diurno) + 122 (serale) giorni complessivi.

## **Art. 2**

### Adempimenti relativi allo svolgimento dell'attività

I Volontari, nel rendere la loro prestazione secondo il programma di cui al superiore art. 1, dovranno apporre la loro firma di entrata ed uscita in un apposito registro, la cui tenuta sarà curata dal Parco Archeologico.

Il Responsabile legale dell'Associazione, firmatario della presente convenzione, è responsabile del funzionamento dei servizi di Volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il Direttore del Parco Archeologico.

I Volontari sono comunque tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Le modalità organizzative "interne" dell'Associazione sono stabilite in piena autonomia dalla Associazione medesima.

Il coordinamento del servizio disciplinato dalla presente Convenzione rimane, con la supervisione del Direttore del Parco, a carico del Presidente dell'Associazione (o suo delegato) che si impegna a garantire l'adeguatezza della professionalità degli operatori alle funzioni da svolgere in relazioni alle strutture presso le quali operano.

## **Art. 3**

### Luogo di svolgimento dell'attività

L'Associazione fornirà il servizio di supporto - stabilmente - presso la VILLA ROMANA DEL CASALE IN PIAZZA ARMERINA ;

L'articolazione del servizio nelle sedi indicate sarà stabilita e modificata all'occorrenza dal Direttore del Parco Archeologico di concerto con il Presidente dell'Associazione (o suo delegato).

## **Art. 4**

### Durata

La presente convenzione ha la durata di giorni 152 (diurno) + 122 (serale) a partire dal 01.06.2022 e fino al 31.10.2022( diurno) e 30.09.2022 (serale). La convenzione potrà essere rinnovata, previa concordata manifestazione di volontà delle parti, da formalizzarsi per iscritto, almeno 30 giorni prima della scadenza.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito della convenzione.

#### **Art. 5**

##### Natura del rapporto

I Volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito, e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte del Parco Archeologico, fatto salvo il rimborso di cui al seguente art. 6.

L'attività dei Volontari non potrà in nessun caso configurarsi come sostitutiva di quella del personale del Parco Archeologico.

#### **Art. 6**

##### Assicurazione e rimborso spese

Il valore della presente convenzione è di €. 12.000,00 ( esente IVA ai sensi dell'art. 10,p.27 ter, del D.P.R. n. 633/77.

Sono rimborsabili, n base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Parco Archeologico, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- rimborso spese chilometriche;
- buono pasto di max €. 7,00;

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

#### **Art. 7**

##### Modalità di pagamento

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al precedente art. 6 saranno documentate all' Ufficio mediante le “ schede riassuntive” mensili dei servizi svolti. Detti prospetti, con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovranno essere presentati, con cadenza bimestrale, all' Ufficio richiedente e firmati dal legale rappresentante dell' Associazione.

Il Parco Archeologico si obbliga a corrispondere i pagamenti come sopra descritti e secondo le prescrizioni derivanti dalle norme di contabilità tese a garantire la regolare copertura finanziaria compatibilmente con gli impegni da assumere nel suo proprio bilancio, in via provvisoria (in dodicesimi) o definitiva (di approvazione dell'esercizio finanziario corrente).

#### **Art.8**

##### Tesserino di riconoscimento

L'Associazione provvederà al rilascio, per ciascun Volontario, di apposito tesserino di riconoscimento personale da esporre in maniera ben visibile durante l'esercizio delle sue funzioni per consentire a chiunque la sua immediata identificazione.

#### **Art. 9**

##### Norme di comportamento

I Volontari sono tenuti, nell'espletamento dell'attività disciplinata dalla presente Convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché consoni al comune senso della civile educazione, e devono risultare sempre decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della propria persona. L'associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio dei Volontari e la correttezza dei loro comportamenti, particolarmente in relazione all'attività che comporta un diretto contatto con il pubblico, rispettando i diritti dell'utenza, sulla base dell'indicazioni contenute nella presente Convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite dal Direttore del Parco

Archeologico.

Ai volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, né è loro consentito ricevere visite, salvo in casi eccezionali, o utilizzare il telefono se non in caso di assoluta necessità e dietro autorizzazione. I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente al suddetto dirigente (di persona o per via telefonica) e - soltanto in caso di irreperibilità di esso – al capo turno del personale di custodia, qualunque situazione d'emergenza, come anche ogni eventuale inconveniente riscontrato durante l'espletamento del servizio.

In ogni caso, deve essere garantita la più stretta collaborazione e reciproca assistenza nello svolgimento dei vari servizi tra il personale del Parco in servizio alla VILLA ROMANA DEL CASALE IN PIAZZA ARMERINA ed il Responsabile dell'Associazione.

Ove venissero accertate violazioni rispetto a quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, il Presidente dell'Associazione provvederà immediatamente a rimuovere (e possibilmente sostituire) il Volontario.

#### **Art. 10**

##### Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell' articolo 18 del Codice del Terzo settore, l' Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Parco archeologico ( art. 18 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impegnati e del giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 11**

##### Attività di vigilanza

L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella presente Convenzione disponendo, in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive al fine di verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.

I risultati di tali attività devono essere tempestivamente segnalati al Presidente dell'Associazione per l'adozione di conseguenti provvedimenti.

#### **Art. 12**

##### Adempimenti ex art. 3 L. 136/2010

L'Associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 13**

##### Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato. Parco Archeologico ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Letto, approvato e sottoscritto in quattro esemplari originali.

Piazza Armerina, li

ASSOCIAZIONE

\_\_\_\_\_ (denominazione)

\_\_\_\_\_ (sede legale)  
\_\_\_\_\_ (codice fiscale)  
LEGALE RAPPRESENTANTE  
\_\_\_\_\_ (nome)

IL DIRETTORE DEL PARCO  
F.to Arch. Liborio Calascibetta